



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	PROTOMASTRO	GABRIELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PONTASSUGLIA	EUGENIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 715/2021
depositato il 16/03/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 51/2021 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di BARI

contro:

COMUNE DI TRANI
VIA TENENTE LUIGI MORRICO, 2 76125 TRANI

difeso da:
ANTONIO LATTANZIO
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI

proposto dall'appellante:
A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
VIA FRANCESCO CRISPI 85/A 70123 BARI BA

rappresentato da:
ZICHELLA GIUSEPPE
VIA F. CRISPI 85/A 70100 BARI BA

rappresentante difeso da:
AMATULLI ANNA DOMENICA
C/O AVVOCATURA ENTE
VIA FRANCESCO CRISPI 85/A 70123 BARI BA

difeso da:
AMATULLI ANNA DOMENICA
C/O AVVOCATURA ENTE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 715/2021

UDIENZA DEL

29/11/2021 ore 09:32

N° 79/2022

PRONUNCIATA IL:

29/11/21

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17/01/22

Il Segretario



(segue)

VIA FRANCESCO CRISPI 85/A 70123 BARI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 154 IMU 2014

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 715/2021

UDIENZA DEL

29/11/2021 ore 09:32

N. 715/2021 R.G.A.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 novembre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto dall'A.R.C.A. Puglia centrale, in persona dell'A.U. legale rappresentante pro-tempore, avverso l'avviso di accertamento n. 154 I.M.U. 2014, notificato in data 11 dicembre 2019, e disponeva l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui non riconosceva a tutti gli immobili assoggettati all'imposta la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00, alla luce del disposto di cui all'art. 13 comma I d.l. 201/2011, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'A.R.C.A. Puglia centrale, e ne chiedeva l'annullamento, nella parte in cui non le riconosceva il diritto a fruire, per ciascun immobile di e.p.r. accertato, l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), ai sensi dell'art. 13 II comma d.l. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 legge 147/2013, prevista per i fabbricati di civile abitazione aventi le caratteristiche degli alloggi sociali, così come descritti dal D.M. n. 32438/2008.

Chiedeva, quindi, la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento I.M.U. n. 154/2014 adottato dal Comune di Trani il 25 novembre 2019 e notificato in data 11 dicembre 2019, ed il conseguente annullamento.

In subordine chiedeva la dichiarazione di illegittimità della impugnata sentenza nella parte in cui non riconosceva agli immobili in proprietà dell'A.R.C.A. il diritto alla esenzione ai sensi del II comma dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 legge n. 147/2013 e, per l'effetto ne chiedeva la riforma, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento n. 154/2014 adottato dal Comune di Trani il 25 novembre 2019 e notificato in data 11 dicembre 2019, disponendone l'annullamento.



Il tutto con vittoria si spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Trani, in persona del Sindaco *pro-tempore*, chiedendo il rigetto dell'appello, con accoglimento dell'appello incidentale da esso spiegato, avente ad oggetto la richiesta di riforma della impugnata sentenza nella parte in cui riconosceva a tutti gli immobili assoggettati all'imposta la detrazione per abitazione principale di € 200,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In data 28 giugno 2021 la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia accoglieva l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, proposta ai sensi dell'art. 52 comma II d.l.gs. 546/1992.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Sia l'appello principale che l'appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati, per le ragioni che fra breve si illustreranno.

L'A.R.C.A. ha dedotto la violazione del disposto di cui all'art. 13 comma II d.l. n. 201/2011 e succ. mod., nella parte in cui prevede l'esenzione totale dal pagamento di detto tributo in favore degli alloggi sociali, alla cui categoria appartenerebbero (secondo quanto prospettato) anche gli immobili di cui l'A.R.C.A. stessa è proprietaria.

La parte ha ritenuto applicabile l'esonero previsto per gli alloggi sociali dall'art. 13 comma 2 lett. b) del decreto-legge n. 201/2011, invocando peraltro - a conforto di tale prospettazione - una FAQ del Dipartimento delle Finanze del 20 gennaio 2014, che avrebbe risolto il contrasto interpretativo fornendo una interpretazione autentica della norma.

In relazione alla questione posta dalla parte appellante circa il diritto all'esenzione totale dal tributo, deve considerarsi come, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. nn. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni siano di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicché non può essere fatto ricorso al criterio analogico ovvero




all'interpretazione estensiva della norma "oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati".

Sulla scorta di tale orientamento, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, con riferimento ad immobili gestiti dall'I.A.C.P. che "in materia di I.C.I., l'esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari, che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse" (cfr. tra le tante Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 2212014, 12313/2017).

Ha precisato, altresì, la Corte come, dal momento che le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di merito ha escluso l'applicabilità della invocata esenzione.

Evidenzia ancora la Corte di Cassazione come l'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, preveda, infatti, alle lett.re. a), e) ed f), l'esenzione di immobili posseduti da Enti pubblici o di proprietà di soggetti di diritto internazionale; e, alle lett.re b), c), d), g), h) ed i), di immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito.

Entrambe queste categorie di immobili (e soggetti) presentano rilevanti differenze rispetto a quelli di proprietà degli Enti di edilizia residenziale, che (sia pure a canoni o prezzi predeterminati per legge) sono destinati istituzionalmente alla locazione o, alle condizioni predeterminate dalla legge, alla vendita. Attività, questa, assolutamente diversa rispetto a quelle cui sono verosimilmente destinati gli altri immobili elencati




nell'art. 7 del d.l.gs. n. 504 del 1992.

Orbene, nel caso di specie, l'A.R.C.A. Puglia non ha offerto alcuna prova in ordine alla utilizzazione degli immobili ubicati nel Comune di Trani.

A ciò va aggiunto che, in relazione alla questione posta dall'appellante circa il diritto all'esenzione totale dal tributo, l'ARCA richiama l'art. 13 comma II del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, conv. nella l. n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dall'art. I, comma 707, l. 27 dicembre 2013 n. 147 (entrata in vigore in data 1 gennaio 2014) a mente del quale: l'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ...".

Il successivo comma 10 dell'art. 13, d.l. n. 201/2011 sopra citato dispone: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali All, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".




Da quanto sopra esposto e ricostruito, si evince, in sintesi, che il d.l. 201/2011 ha assimilato all'abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall'I.M.U. a partire dal 2014 (v. art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, conv. dalla L. n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, L. 27.12.2013 n. 14 cit.).

Tuttavia, il medesimo testo normativo, al successivo comma 10, ha previsto espressamente che, per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica - intesi in modo omnicomprensivo, senza cioè alcuna distinzione tra patrimonio disponibile e non - è invece rimasta la (sola) detrazione di € 200,00 dall'imposta calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria.

Pertanto deve osservarsi come, se è vero che la stessa definizione di «alloggio sociale» (ex d.m. 22 aprile 2008 cit.) si presti astrattamente a ricomprendere gli alloggi dell'I.A.C.P. - anche se in relazione a quelli per cui è causa, così come eccepito dal Comune di Trani, non è stata fornita da parte appellante alcuna prova circa la loro riconducibilità alla ridetta definizione - è anche vero che il legislatore, con il predetto comma 10, successivo al comma 2 invocato, ha previsto un'autonoma e specifica disciplina per gli immobili I.A.C.P., cui si applica, dunque, (soltanto) l'aliquota ordinaria e la detrazione di € 200,00.

Se il legislatore avesse voluto estendere l'esenzione totale in esame agli immobili degli I.A.C.P. lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l'agevolazione (parziale) di cui al comma 10, più volte citato.

Non può che evidenziarsi come una disposizione (comma 10 art. 13 cit.) di natura speciale (come tale di rango prevalente a quella di natura generale di cui al comma 2) preveda un'imposizione specifica per gli immobili I.A.C.P., indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali.



Per cui, alla luce di tale ultima disposizione "speciale", il legislatore del 2013, ove avesse voluto ricomprendere anche gli alloggi sociali dell'I.A.C.P., intervenendo con la modifica introdotta dall'art. 1, comma 707, l. 27 dicembre 2013 n. 147, sopra citata, avrebbe dovuto prevederlo espressamente e/o abrogare il predetto comma 10.

Trattasi, giova ribadirlo, di una disposizione di natura speciale (comma 10 del citato art. 13) rispetto a quella generale di cui al comma 2 che prevede una imposizione specifica per gli immobili I.A.C.P., a prescindere dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali.

La soccombenza reciproca e la natura, anche interpretativa, della fattispecie in esame, impongono la compensazione delle spese del giudizio.


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Bari, 29 novembre 2021

Il Relatore
(Gabriele Protomastro)



Il Presidente
(Claudio Luigi Leuci)

